CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N°186 del 27/10/2020 registro generale

N.41 del Servizio

Oggetto:
COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di ottobre nel proprio ufficio.

Determina N°186 del 27/10/2020
Oggetto : COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 del 29/09/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 82. DEL 29/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020/2022;

Visto:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2018;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- la delibera della Giunta Comunale n. 88 del 23/10/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Considerato che:
- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 devono essere annualmente destinate le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Dato atto che:
- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **128.359,28;**
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è stata prevista l'integrazione di **€ 2.424,24** per le cessazioni anno 2019 ed **€ 1.836,90 per le cessazioni anno 2019;**
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 2.710,18**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 3.744,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi

previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018 risultano pertanto essere pari ad € **139.074,60**=, di cui **€ 132.620,42** soggette ai vincoli;

Preso atto che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziate:

- ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad **€ 9.893,00.**
  L'utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, le somme destinate alle attività di recupero ICI per **€ 135,45**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dal recupero RIA dipendenti cessati – frazione anno precedente e nei limiti dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 per un importo di **€ 603,41**;

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad **€ 1.804,42**;
- i risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art.16, comma 4,5 e 6 del D.L.06/07/2011 N. 98, (GC 38/2020) per un importo di **€ 3.490,00**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento all'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento da approvarsi in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 2.000,00**;
- risorse di cui all'art. 70-ter del CCNL 21/05/2018 per compensi ISTAT per un importo presunto di euro **5.000,00**, dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati, qualora ne esistano i presupposti, con successivi atti al ricevimento dei relativi contributi da parte dell'ISTAT;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2020 risulta pari ad € **22.926,28**, di cui € **10.631,86** soggette ai vincoli;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»,* stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Dato atto che le decurtazioni del periodo 2011-2014 di € 5.678,86= rispetto ai vincoli sul fondo 2010 sono già state operate in sede di determinazione del FES 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare la riduzione del fondo del 2020.

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.*"

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo dell'anno 2020;

Pertanto l'importo del fondo complessivo 2020 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 162.000,08 di cui € 143.252,28 soggette al limite 2016;

Preso atto che il fondo 2020 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. n. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2019 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad **€ 143.252,28**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2020 tolte le decurtazioni per il superamento del
- valore del 2016 è pari ad **€ 161.727,55;**

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta Responsabile dell'Area in forza del decreto sindacale n.9 del 30/04/2020 in base al quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2020, approvando l'allegato schema di costituzione;

2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;

3. di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 161.727,55=;**

4. Di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2020 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale;

5. L'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle O.O.S.S. di categoria per il tramite delle R.S.U. aziendali ai fini del rispetto degli adempimenti informativi contrattuali in materia di relazione sindacale.

.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

LUISELLA BONAUDO